

3) ORGANIZZAZIONE

La struttura di governo dell'Ente, quale si desume dalle norme statutarie, è composta da: a) Consiglio di indirizzo generale; b) Consiglio di amministrazione; c) Presidente; d) Collegio dei sindaci; e) Comitato dei delegati.

a) Il Consiglio di indirizzo generale

Il Consiglio di indirizzo generale è organo collegiale elettivo, rinnovabile ogni quattro anni; ha funzioni di governo dell'Ente, consistenti nella determinazione delle direttive e degli obiettivi generali concernenti le funzioni previdenziali, nella nomina del Collegio sindacale, nella determinazione del contenuto delle norme costitutive (statuto e misure di previdenza), nell'approvazione delle norme regolamentari e dei bilanci. Il Consiglio determina, inoltre, i compensi per gli organi di amministrazione, di revisione ed il rimborso delle spese per i componenti del Comitato dei delegati. Esso rappresenta, pertanto, l'organo deliberante a livello più elevato, cui spetta la formulazione delle direttive generali per la politica di gestione dell'Ente.

I componenti del Consiglio di indirizzo generale sono scelti attraverso elezione diretta da parte degli iscritti. A tal fine, il corpo elettorale è suddiviso in quattro collegi, rappresentanti, rispettivamente, i dottori agronomi e dottori forestali, gli attuari, i chimici ed i geologi. E' previsto un rappresentante per ogni mille iscritti. (art. 6 dello statuto).

b) Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, organo collegiale, composto di quattro membri, è nominato dal Presidente uscente su designazione del Consiglio di indirizzo generale; dura in carica quattro anni e nomina al suo interno il Presidente ed il vice Presidente dell'Ente; è organo esecutivo, che cura l'amministrazione dell'Ente (preparazione dei bilanci, amministrazione del patrimonio e del personale, liquidazione delle pensioni) nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di indirizzo generale e secondo le direttive di coordinamento adottate dal Presidente dell'Ente stesso. Rientra fra le competenze del Consiglio di amministrazione l'assunzione e la nomina del Direttore generale.

c) Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita la vigilanza sugli organi esecutivi della gestione; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; assume con proprie determinazioni impegni ed obblighi già deliberati dal Consiglio.

d) Il Collegio dei sindaci

Organo di controllo interno della gestione dell'Ente è il Collegio dei sindaci, che ha durata quadriennale ed è nominato con delibera del Consiglio di indirizzo generale.

Esso si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze ed un membro effettivo, che presiede il Collegio, ed un membro supplente designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ora della solidarietà sociale). Un membro effettivo ed un supplente sono scelti fra gli iscritti obbligatori all'Ente.

I componenti del primo Collegio sono stati nominati dal Consiglio di indirizzo generale con la deliberazione dell'8 febbraio 2002. Il Collegio è stato rinnovato con deliberazione n. 19/2005 del Consiglio di indirizzo generale per il quadriennio 2005-2008.

Le sue attribuzioni e le sue funzioni sono regolate dalle norme del codice civile (artt. 2397 e 2403 e ss.), in quanto compatibili con le prescrizioni particolari che regolano la gestione dell'Ente. A tale riguardo, l'art. 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone l'inapplicabilità ai collegi sindacali degli enti di gestione di forme di previdenza obbligatoria del terzo comma dell'art. 2409-bis del codice civile, che richiede per tutti i componenti del collegio sindacale che svolge anche la revisione contabile il requisito dell'iscrizione nell'apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia.

e) Il Comitato dei delegati

Per ogni categoria di professionisti inserita nell'Ente pluricategoriale è prevista dall'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 103 del 1996 la costituzione di un proprio Comitato, composto di tre membri, eletti dal rispettivo collegio elettorale, con funzioni di impulso e propositive nei confronti del Consiglio di amministrazione.

4) NOMINA DEGLI ORGANI DI GOVERNO

L'EPAP, come accennato nel precedente paragrafo n. 1, è stato costituito il 3 agosto 1999, in seguito all'emanazione del decreto di approvazione del relativo statuto. Le prime iscrizioni risalgono all'ottobre del 2000, sebbene l'obbligo contributivo a carico degli iscritti ha avuto efficacia retroattiva, essendo dovuto il versamento dei contributi da parte degli stessi anche per il periodo 1996-1999.

Fino all'insediamento del primo Consiglio di amministrazione, avvenuto il 4 dicembre 2001, l'EPAP è stato gestito dal Comitato fondatore. Alla stessa data si sono conclusi i procedimenti per l'elezione e la nomina degli altri organi di governo dell'Ente.

Il Collegio dei sindaci è stato costituito, come accennato, nel mese di febbraio del 2002.

Il rinnovo degli organi di governo è avvenuto nel corso dell'anno 2005 ed hanno iniziato a svolgere le rispettive funzioni all'inizio dell'anno 2006.

5) COSTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO

Si riportano, qui di seguito, distinti per singolo esercizio finanziario, i costi degli organi di amministrazione e del Collegio sindacale:

Organi di amministrazione

(in euro)

	2002	2003	2004	2005
Consiglio di indirizzo generale	578.970	454.208	509.334	560.324
Consiglio di amministrazione	411.359	378.524	364.851	357.338
Comitato dei delegati	59.031	86.968	38.008	61.089
Totali	1.049.360	919.700	912.193	978.751

Collegio sindacale

Esercizio 2002 = Euro 62.283

Esercizio 2003 = Euro 82.468

Esercizio 2004 = Euro 73.034

Esercizio 2005 = Euro 82.829

Nella nota integrativa dell'esercizio 2003 è precisato che nell'esercizio 2002 una parte dei compensi corrisposti ai componenti del Collegio sindacale era stata imputata, per mero errore, alla spesa per il personale. Per tale motivo all'importo indicato nel bilancio dell'esercizio 2002, pari ad euro 27.110,7, va aggiunto quello di euro 35.172,3, arrivando all'importo di euro 62.283.

6) PERSONALE

Secondo quanto emerge dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa di ciascun bilancio d'esercizio, nel corso dell'anno 2003 il contingente di personale è stato portato ad otto unità, compreso il direttore generale. Nel corso dell'anno 2004, tale contingente è stato aumentato a 14 unità e nell'anno successivo è stato ulteriormente aumentato a 19 unità.

Il sensibile aumento del personale registrato nel triennio 2003/2005 ha comportato la conseguente lievitazione della relativa spesa, come emerge dal seguente prospetto.

Esercizio 2002 = Euro	371.481
Esercizio 2003 = Euro	364.300
Esercizio 2004 = Euro	737.089
Esercizio 2005 = Euro	1.025.017

La spesa dell'esercizio 2002 è al netto dell'importo di euro 35.171 corrisposto ai componenti del Collegio sindacale. L'importo dell'esercizio 2003 comprende la spesa per il direttore generale limitatamente al primo semestre.

La disciplina normativa del rapporto di lavoro è regolata dalla contrattazione collettiva di categoria; in particolare dal CCNL del settore dei "Dipendenti degli Enti privatizzati".

7) PRESTAZIONI STATUTARIE*a) prestazioni principali*

Ai fini della determinazione delle prestazioni, trova applicazione il sistema di calcolo previsto dalla legge n. 335 del 1995, che si richiama al principio di una sostanziale corrispettività tra contributi provenienti dagli iscritti e prestazioni spettanti agli aventi diritto alle prestazioni stesse. I contributi, accreditati sui conti intestati agli assicurati, danno luogo, attraverso il processo di capitalizzazione composta, a montanti finanziari che al momento del pensionamento sono trasformati in rendite mediante l'applicazione dei coefficienti attuariali. Il tasso di capitalizzazione, previsto dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, applicabile ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello statuto, è stabilito in misura pari <<alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale>>.

In attuazione delle norme regolamentari, l'Ente garantisce le seguenti prestazioni previdenziali (liquidabili a richiesta dell'interessato):

- una pensione *di anzianità o di vecchiaia* all'iscritto che possa vantare, rispettivamente, il duplice requisito di un'età compiuta non inferiore ad anni 65 ed un'anzianità contributiva non inferiore ad anni 5, ovvero di un'età compiuta di almeno 57 anni ed un'anzianità contributiva non inferiore ad anni 35;
- una pensione *di inabilità* all'iscritto che, dopo almeno 5 anni di contribuzione, abbia subito infortuni o malattie che gli impediscano in modo permanente e totale la capacità di esercitare la professione;
- una pensione *di invalidità* all'iscritto che, dopo almeno 5 anni di contribuzione, per sopravvenuta od aggravata infermità fisica o mentale, veda ridotta a meno di un terzo la propria capacità di esercitare la professione;
- una pensione *di reversibilità* o indiretta ai famigliari superstiti del pensionato;
- una prestazione in capitale, costituita dall'entità dei contributi soggettivi versati, maggiorata delle rivalutazioni annuali secondo il tasso di capitalizzazione, liquidabile al compimento del 65esimo anno di età all'iscritto che cessi od abbia cessato l'attività professionale senza aver maturato il diritto a pensione diretta od indiretta;
- un'indennità di maternità da corrispondere secondo le modalità e nelle misure previste dalla vigente disciplina in materia.

b) Prestazioni accessorie

Gli interventi dell'Ente a favore degli iscritti prevedono altresì l'integrazione al minimo dei trattamenti previdenziali nei limiti dell'importo dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Disposizioni particolari del regolamento prevedono inoltre l'erogazione del supplemento di pensione, la perequazione automatica delle pensioni, la possibilità della contribuzione volontaria, il riscatto dei periodi lavorativi precedenti, le condizioni di cumulabilità della pensione con redditi di lavoro o con altri trattamenti pensionistici.

A decorrere dall'esercizio 2003 è stata introdotta, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del regolamento, una provvidenza, di natura assistenziale, a favore dei titolari di pensioni di inabilità od invalidità, non provvisti di altro trattamento pensionistico obbligatorio, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335, in vigore nell'anno di pensionamento, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione adottata nel corso del 2003 la misura di tale indennità è stata fissata ad euro 522,00.

Il nuovo testo del Regolamento di previdenza ed assistenza dell'EPAP, in corso di definitiva approvazione, introduce altre forme di provvidenza ed assistenza, in particolare prevede l'erogazione di sussidi (art. 19-bis), l'assistenza sanitaria integrativa (art. 19-ter), agevolazioni in materia di obblighi contributivi nel caso di calamità naturali (art. 19-quater), la concessione di piccoli prestiti (art. 19-quinquies).

c) Misura del trattamento pensionistico

La misura iniziale dei trattamenti pensionistici è determinata trasformando in rendita, mediante l'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella allegata al regolamento, il montante dei contributi soggettivi versati nel corso del periodo di partecipazione dell'interessato. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 335/1995, il montante è composto dalle quote effettivamente versate dall'iscritto incrementate del valore conseguente all'applicazione del coefficiente annuale di valutazione previsto dal successivo comma 9 dello stesso articolo.

Tutte le pensioni corrisposte dall'Ente sono rivalutate, con periodicità annuale, secondo le variazioni dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il sistema, come può facilmente dedursi da quanto precede, è sottoposto ad automatismi incrementativi che agiscono sia sulla base pensionabile (costituita dal cumulo dei versamenti), incrementandola secondo l'andamento del PIL, sia sul trattamento in godimento degli interessati, incrementandolo annualmente sulla base degli indici ISTAT.

E' evidente che tale sistema può reggere nel tempo a condizione che le maggiori erogazioni derivanti dalle rivalutazioni automatiche siano interamente coperte dai ricavi provenienti dall'investimento del patrimonio finanziario dell'Ente o da contribuzioni aggiuntive o straordinarie da parte degli iscritti.

8) CONTRIBUZIONI

Il sistema previdenziale sopra delineato si alimenta:

- a) - del contributo soggettivo obbligatorio (art. 3, comma 1, Reg.) a carico degli iscritti, attualmente commisurato al 10% del reddito professionale imponibile ai fini dell'IRPEF. Reddito che, ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n. 335, del 1995, è da considerare fino ad un massimo iniziale, pari a lire 132 milioni nel 1996, annualmente rivalutato secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Nel 2002 tale limite ammontava ad euro 78.507,00. La misura minima del contributo annuo, fissata a lire 800 mila per l'anno 1996, ammontava nel 2002 ad euro 476,00. Tale contributo, aumentato dell'incremento di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 335/1995, costituisce la base per la determinazione della pensione;
- b) - del contributo integrativo (art. 3 Reg.) a carico dei committenti, ma con obbligo di versamento a carico dell'iscritto. Il contributo è commisurato al 2% del reddito professionale lordo. Anche per tale contributo è stabilita una misura minima annua, che per l'anno 2002 ammontava ad euro 67,00;
- c) - del contributo di solidarietà (art. 3, comma 2, Reg.), a carico degli iscritti, commisurato allo 0,2% del reddito imponibile ai fini della contribuzione soggettiva, con un minimo annuo fissato inizialmente a lire 16.000 ed ammontante per l'anno 2002 ad euro 10,00;
- d) - del reddito prodotto dall'investimento delle disponibilità finanziarie dell'Ente;
- e) - del contributo di maternità, imposto a tutti gli iscritti in misura unica, fissata originariamente a lire 50 mila annue e portata nel corso del 2002 ad euro 50,00. L'aumento di tale contributo si era reso necessario a causa dell'insufficiente copertura della spesa destinata negli anni precedenti al pagamento della relativa indennità. Per gli anni successivi, in seguito all'integrazione da parte dello Stato prevista dall'art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999, il contributo a carico degli iscritti è stato ridotto ad euro 42,00. L'integrazione statale, per ciascuna indennità, è stata pari ad euro 1.549,37 per l'esercizio 2003, ad euro 1.705,2 per l'esercizio 2004 e ad euro 1.739,30 per l'esercizio 2005.

Il contenuto dell'articolo 19 è stato riformulato, nel nuovo testo regolamentare, per adeguarlo alle vigenti disposizioni in materia di maternità (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – art. 70, come modificato dall'articolo 7 del d.lgs. 23 aprile 2003, n.115, e dall'art. 1 della legge 15 ottobre 2003, n.289) , e per consentire la corresponsione dell'indennità anche a favore degli iscritti di sesso maschile.

9) CONSISTENZA NUMERICA DEGLI ISCRITTI

Secondo le previsioni statutarie sono obbligatoriamente iscritti all'EPAP gli iscritti agli Albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola o associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, secondo le modalità di iscrizione previste dal regolamento che disciplina le funzioni di previdenza.

L'obbligo di iscrizione sorge quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale, le cui prestazioni richiedano obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo professionale.

La consistenza complessiva degli iscritti all'E.P.A.P. è indicata, per ogni categoria professionale, nel seguente prospetto.

	2002	2003	2004	2005
a) Attuari	90	106	111	141
b) Chimici	2.024	2.137	2.189	2.326
c) Agronomi e forestali	7.387	7.862	8.236	8.794
d) Geologi	7.912	8.386	8.814	9.338
- Non qualificati	2	---	---	---
Totali	17.415	18.491	19.350	20.599

10) PRESTAZIONI RESE

Le prestazioni istituzionali, nei primi anni di funzionamento dell'Ente, hanno riguardato prevalentemente l'erogazione dell'indennità di maternità, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 379 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le altre prestazioni previdenziali (pensione di vecchiaia, assegno e pensione di invalidità e inabilità), potendo essere erogate soltanto dopo il versamento di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, risultano ancora assai limitate, sia come numero degli aventi diritto che come entità dei trattamenti liquidati.

Nel prospetto che segue sono indicati i dati, distinti per esercizio finanziario, relativi alle principali prestazioni rese dall'Ente negli esercizi dal 2003, 2004 e 2005. La spesa è indicata in migliaia di euro.

	Ind. di maternità	Pensioni	Rest. Capit.
Esercizio 2003	n.118,sp.= 675,3	n.127,sp.= 94,2	Spesa= 51,1
Esercizio 2004	n.165,sp.= 1.003,7	n.216,sp.=217,4	Spesa= 91,8
Esercizio 2005	n.151,sp.= 826,4	n.349,sp.=408,2	Spesa= 49,5

Ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità è costituito un apposito fondo, alimentato dal relativo contributo e dall'integrazione statale. Il fondo è iscritto tra le Passività dello stato patrimoniale.

Oltre alle prestazioni indicate nel prospetto, l'Ente, nel periodo considerato, ha corrisposto la nuova indennità prevista dagli artt. 13, comma 4, e 14, comma 5, del regolamento, negli importi di euro 522 nel 2003, di euro 735 nel 2004 e di euro 696 nel 2005. Ha inoltre provveduto, nel 2004, ad una ricongiunzione passiva, ai sensi delle disposizioni recate in materia dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, che ha comportato la spesa di euro 1.406.

11) ASSETTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Sotto l'aspetto meramente contabile, la gestione previdenziale dell'Ente e le singole gestioni delle varie categorie risultano articolate nei seguenti conti e fondi:

- a) - un fondo, ripartito per categoria professionale, che accoglie i contributi soggettivi, suddiviso in conti individuali intestati a ciascun partecipante ed alimentato, oltre che dai contributi soggettivi, dalle maggiorazioni degli stessi, connesse al processo di capitalizzazione collegato all'incremento del PIL;
- b) - un conto pensioni, (o fondo di riserva denominato conto pensioni), ripartito per categoria e diviso a livello individuale, nel quale confluiscono, all'atto del pensionamento, i conti individuali degli iscritti nonché le somme necessarie ad integrare i conti stessi e le pensioni. Da tale fondo sono prelevate le rate di rendita da corrispondere al pensionato. L'ammontare del fondo pensioni a fine esercizio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello statuto, deve risultare almeno pari a cinque volte il volume delle prestazioni erogate nel corso dello stesso esercizio;
- c) - un conto (o fondo), ripartito per categoria ma indiviso a livello individuale (art. 18, comma 3, dello statuto), che accoglie la contribuzione integrativa, con il quale si provvede alla copertura delle spese di gestione, nonché alle integrazioni dei conti individuali, delle pensioni e, ove occorra, del conto pensioni, come previsto dall'art. 19, comma 2, dello statuto;
- d) - un fondo di solidarietà, alimentato dai contributi di solidarietà (art. 18, comma 4, dello statuto) e destinato a fronteggiare eventuali situazioni di difficoltà in cui vengano a trovarsi nel tempo le singole gestioni categoriali;
- e) - un fondo di riserva, destinato ad accogliere l'eventuale differenza positiva tra il reddito realizzato in seguito all'investimento dei fondi (o conti) individuali e le quote di capitalizzazione accreditate agli stessi.

12) BILANCIO TECNICO

L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994 dispone che <<la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale>>.

In ossequio a tale disposizione, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, all'inizio dell'anno 2002, ha conferito ad uno "Studio Statistico Attuariale" l'incarico di redigere il primo bilancio tecnico dell'Ente stesso. Tale documento, riferito alle posizioni degli iscritti al 31 dicembre 2001, è stato presentato dall'incaricato in data 8 luglio 2002 ed è stato recepito dall'Ente con la deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale n. 6/2003 in data 14 febbraio 2003.

Il bilancio tecnico, sul quale si è riferito con la precedente relazione, è stato formulato nel rispetto del <<principio di sostanziale corrispettività tra contributi (soggettivi) versati e prestazioni spettanti>> e sulla base dei coefficienti di trasformazione contenuti nella tabella A allegata al regolamento previdenziale ed assistenziale dell'Ente.

Il bilancio tecnico non riguarda la gestione della indennità di maternità, in quanto, seppure obbligatoria e disciplinata da specifiche disposizioni di legge, ad avviso del compilatore, <<è da considerarsi accessoria rispetto alla forma assicurativa invalidità-vecchiaia-superstiti ed avulsa dalla stessa in quanto meramente assistenziale ed organizzata in regime di ripartizione pura a prestazioni definite>>.

Da informazioni assunte nelle vie brevi, risulta che è in corso di definizione il nuovo bilancio tecnico attuariale.

Nell'ultimo referto al Parlamento, questa Corte, anche sulla base delle previsioni del bilancio tecnico, aveva sollevato dubbi sulla tenuta del sistema in quanto fondato sulla previsione di un tasso di capitalizzazione del contributo soggettivo più elevato della resa media effettiva, al netto delle imposte e delle spese di gestione, degli investimenti delle risorse finanziarie disponibili. Per garantire nel tempo l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente, il ricavo netto proveniente da tali investimenti dovrebbe coprire sia l'importo della capitalizzazione annuale di tale fondo che quello dell'incremento automatico delle pensioni. La differenza tra il più elevato importo degli incrementi automatici di cui sopra e le

risorse nette provenienti dagli investimenti mobiliari viene coperta, come si è verificato, sia pure in misura assai modesta, anche durante gli esercizi in riferimento, utilizzando parte del contributo integrativo.

Il ricorso al contributo integrativo per la copertura della capitalizzazione automatica è andato diminuendo nel corso del triennio preso in considerazione dal presente referto grazie al progressivo aumento della resa media degli investimenti mobiliari.

Nel prospetto che segue, per ogni esercizio finanziario, sono indicati il ricavo netto derivante dagli investimenti mobiliari, dai depositi bancari e dai crediti fruttiferi, l'importo complessivo delle capitalizzazioni e degli aumenti automatici delle pensioni, il tasso di copertura di tali aumenti con l'utilizzo di ricavi provenienti dalle risorse finanziarie e la quota della capitalizzazione coperta con il contributo integrativo.

Esercizi	Ricavi netti da interessi e investimenti	Capitalizzazioni e rivalutazioni	Percentuali di copertura	Quota della capitalizz. coperta con il contributo integrativo
2003	3.743.257	5.584.061	67,03%	1.840.804
2004	6.468.281	6.726.981	96,15%	258.700
2005	7.774.372	7.776.160	99,98%	1.788

Come accennato, il contributo integrativo è, a norma di statuto, destinato alla copertura delle spese di gestione e ad integrare la copertura degli aumenti automatici di cui sopra. La restante parte concorre alla formazione del risultato del conto economico. Sembra pertanto significativo evidenziare la destinazione di tale risorsa negli esercizi in riferimento.

Nel prospetto che segue sono indicati, per ciascun esercizio, l'importo del contributo integrativo, quello dei costi di gestione, la differenza tra i due valori, l'importo destinato alla parziale copertura delle capitalizzazioni e degli aumenti automatici delle pensioni, la quota destinata alla formazione del risultato economico e l'utile dell'esercizio.

(in euro)

Esercizio	Contributo integrativo	Costi di gestione	Differenza	Copertura capitalizzazioni	Quo. destinata al conto econ.	Risultato economico dell'esercizio
2003	7.072.093	3.836.212	3.235.881	1.840.804	1.395.077	1.757.787
2004	8.401.235	3.080.971	5.320.264	250.700	5.069.564	5.827.795
2005	9.795.775	4.165.430	5.630.345	1.788	5.628.577	7.109.120

Nel triennio considerato, si è verificato un sensibile aumento della resa degli investimenti finanziari, dovuto sia all'andamento positivo dei mercati mobiliari che ad una diversa forma di gestione di tali risorse.

Nello stesso periodo si è verificato un aumento del gettito del contributo integrativo dovuto sia all'aumento degli iscritti che ad una maggiore attività dell'Ente nella regolarizzazione di posizioni pregresse. L'effetto combinato dei citati fattori ha contribuito a migliorare sensibilmente il risultato economico degli ultimi due esercizi.

Nel prospetto che segue è indicata, per ogni esercizio, la composizione degli utili ricavati dalla gestione degli investimenti mobiliari.

(in euro)

Esercizi	Interessi sugli investimenti	Utili dalla compravendita di titoli	Totale
2003	2.504.316	203.575	2.707.891
2004	3.160.327	3.234.382	6.394.709
2005	3.279.049	5.807.709	9.086.758

Negli ultimi due esercizi l'importo dei ricavi provenienti dall'attività di compravendita dei titoli è notevolmente superiore a quello derivante dagli interessi obbligazionari e dai dividendi.